



PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (LOTTO 1) E DEL LICEO CLASSICO “DANTE ALIGHIERI” DI RAVENNA (LOTTO 2) PER LA DURATA DI 5 ANNI

LETTERA D’INVITO

CIG LOTTO 1: 8790801E76

CIG LOTTO 2: 8790859E53

1. PREMESSE

La Provincia di Ravenna, in esecuzione della determina a contrarre n.... del..... del Dirigente del Settore Risorse Finanziaria, Umane e Reti, invita codesta Ditta alla procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b), della L. n. 120 del 11/09/2020, con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm., – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), per l'affidamento in concessione del “*Servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici presso le sedi della Provincia di Ravenna (lotto 1) e del Liceo Classico “Dante Alighieri” di Ravenna (lotto 2) per la durata di 5 anni*”, come meglio esplicitato in seguito.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al successivo paragrafo 2.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Provincia di Ravenna - codice NUTS ITH57

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Paola Rondoni.

IMPORTANTE: essendo stata modificata la data di decorrenza del servizio relativamente al Lotto 1 rispetto a quanto indicato nell'avviso di indagine di mercato pubblicato in data 08/04/2021, sarà consentito di presentare offerta per quel lotto anche alle Ditte che, in risposta al suddetto avviso, hanno manifestato interesse solo per il Lotto 2.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia di Ravenna si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

2.1. REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> .

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente Lettera Invito, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. Documenti di gara

- Progetto di Servizio ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice;
- Lettera di invito e allegati:
 - A) DGUE;
 - B) Dichiarazioni integrative al DGUE;
 - C) Schema di piano economico-finanziario;
 - D) "Scheda integrativa offerta economica - Elenco prodotti e prezzi" Lotto 1;
 - E) "Scheda integrativa offerta economica - Elenco prodotti e prezzi" Lotto 2;
- Capitolato speciale;
- Elenco sedi, numero e tipologia dei distributori;
- Schema di Contratto;
- DUVRI;
- Matrice dei rischi.

La documentazione di gara è disponibile all'indirizzo: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>, nella sezione dedicata alla presente procedura.

3.2. DUVRI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, "DUVRI", contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati, si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare non comporti oneri per la sicurezza / comporti oneri per la sicurezza pari ad € 0,00. Tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle

modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

3.3. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, da inoltrare entro le ore _____ del _____. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima su SATER.

3.4. Comunicazioni

Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.3 della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni tra la Provincia di Ravenna e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Provincia di Ravenna; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione ha ad oggetto il servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici da svolgersi presso le sedi della Provincia di Ravenna (**lotto 1**) e del Liceo Classico "Dante Alighieri" di Ravenna (**lotto 2**), come meglio dettagliato nel Capitolato speciale e negli altri documenti di gara elencati al precedente paragrafo 3.1.

Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori, è rapportato alle esigenze della Provincia di Ravenna (in seguito, "Amministrazione") sussistenti al momento della stesura della presente lettera di

invito, ma potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, che saranno comunque concordate con il Concessionario. A tal riguardo si rinvia all'art. 14 del Capitolato speciale.

Codici CPV: 42933000-5 (DISTRIBUTORI AUTOMATICI) per entrambi i lotti di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 167 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35 del D. Lgs n. 50/2016 (soglie di rilevanza comunitaria), è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione.

Il valore complessivo presunto della concessione è stato quantificato, dunque, **in € 330.000,00 IVA esclusa**, così suddiviso:

Lotto	Descrizione	Valore
1	Sedi della Provincia di Ravenna	€ 80.000,00 (€ 16.000,00 x 5 anni)
2	Sedi del Liceo Classico "Dante Alighieri" di Ravenna	€ 250.000,00 (€ 50.000,00 x 5 anni).

come meglio specificato nel Progetto di servizio.

Tali stime hanno carattere puramente indicativo, non impegnano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, il quale assume interamente a proprio esclusivo carico il rischio d'impresa inerente alla gestione del servizio. Eventuali variazioni di qualunque entità, quindi, non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (stima dei costi nulla, nonostante la presenza di rischi residuali da interferenza come specificatamente definito dal DUVRI).

L'importo a base di gara, impostato sul sistema SATER ai soli fini dello svolgimento della procedura di gara, è pari ad € 35,10, così suddiviso:

- € 13,45 per il lotto 1
- € 21,65 per il lotto 2

L'importo a base di gara corrisponde alla somma dei prezzi massimi fissati dall'Ente per ciascuna tipologia di prodotto, come risulta dalle allegate "Schede integrative offerta economica - Elenco prodotti e prezzi" Lotto 1 e Lotto 2.

5. DURATA DEL CONTRATTO

La concessione ha la durata di 60 mesi (5 anni), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, per entrambi i lotti.

6. CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario dovrà corrispondere alla Provincia, con decorrenza dalla data formale d'inizio servizio, come stabilita nel Verbale di consegna del servizio, un **canone fisso** annuale non soggetto a IVA, **per ciascuno distributore automatico**:

- di € 300,00 per il Lotto 1
- di € 600,00 per il Lotto 2

Pertanto, l'importo complessivo annuale iniziale è così determinato:

- Lotto 1: € 6.300,00 (€ 300,00 x n. 21 distributori)
- Lotto 2: € 12.000,00 (€ 600,00 x n. 20 distributori)

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sul punto, si precisa che i reati di cui al comma 1 dell'art. 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare si precisa che - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a)) del medesimo Codice, rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione concedente; le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12. 2018, n. 135. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust; la Stazione concedente valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione concedente ogni opportuna valutazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera Invito.

9.1. Requisiti di idoneità

- a) iscrizione, per attività inerenti all'esecuzione dei servizi oggetto della concessione (servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack) alla C.C.I.A.A. competente per territorio.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) possesso dei titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande e alimenti.

Per la comprova del requisito la Provincia di Ravenna acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) possesso di polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile prestatori d'opera (RCO) che garantisca un'adeguata copertura assicurativa in relazione alla tipologia del servizio. Tale copertura dovrà prevedere massimali non inferiori ai seguenti:
 - RCT Euro 3.000.000,00 per sinistro, con il sotto-limite di Euro 2.000.000,00 per persona e di Euro 1.000.000,00 per danni a cose;
 - RCO Euro 2.000.000,00 per sinistro, con il sotto-limite di Euro 1.000.000,00 per persona.

9.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali di cui al precedente paragrafo 8 devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione, per attività inerenti all'esecuzione dei servizi oggetto della concessione (servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack), alla C.C.I.A.A. competente per territorio di cui al paragrafo 9.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

9.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Ai sensi dell'art. 47 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione concedente.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel presente documento per l'affidamento di servizi è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione per attività inerenti all'esecuzione dei servizi oggetto della concessione (servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack), alla C.C.I.A.A. competente per territorio di cui al paragrafo 9.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 il requisito economico finanziario deve essere posseduto e dichiarato dal consorzio secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 1, del Codice.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, il requisito economico-finanziario deve esser soddisfatto dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 1, del Codice, anche a quelli delle proprie consorziate, ivi incluse quelle dichiarate esecutrici. Tali requisiti vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Provincia di Ravenna contraente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Provincia di Ravenna impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Provincia di Ravenna procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

A tal riguardo, il concorrente deve indicare in sede di offerta, nell'apposita modulistica, le parti del contratto che intende subappaltare a terzi.

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 105 e 174 del Codice, successivamente all'aggiudicazione della concessione, e prima dell'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario deve depositare il contratto di subappalto al RUP, indicando i dati anagrafici dei subappaltatori coinvolti. Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Provincia di Ravenna di quanto subappaltato.

L'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

12. SOPRALLUOGO

I concorrenti, al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'espletamento del servizio, potranno effettuare, prima della presentazione dell'Offerta, tramite i propri rappresentanti legali o loro delegati (muniti di apposita delega a firma del rappresentante legale, accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato), sopralluogo presso la sede in cui dovrà essere erogato il servizio. In tal caso si provvederà a redigere apposito verbale attestante la presa visione della sede da parte dei concorrenti.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di invio della lettera invito fino alla data di scadenza per la presentazione delle richieste di chiarimenti, previo

appuntamento, da concordare, avvalendosi del seguente indirizzo di posta elettronica: provra@cert.provincia.ra.it. Di detto sopralluogo sarà redatto apposito verbale.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 6 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 6 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. L'importo del contributo è pari a:

LOTTO	CONTRIBUTO ANAC
Lotto 1	Esente
Lotto 2	€ 20,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

IMPORTANTE: essendo stata modificata la data di decorrenza del servizio relativamente al Lotto 1 rispetto a quanto indicato nell'avviso di indagine di mercato pubblicato in data 08/04/2021, sarà consentito di presentare offerta per quel lotto anche ai concorrenti che, in risposta al suddetto avviso, hanno manifestato interesse solo per il Lotto 2.

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma,

accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore _____ del giorno _____, pena la sua irricevibilità.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia di Ravenna ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera la Provincia di Ravenna da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Provincia di Ravenna si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da presentare in sede di offerta, elencata al paragrafo 3.1 della presente lettera invito ai punti a), b), c), d), e), deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale, andranno osservate le formalità indicate al successivo paragrafo 16.2.2, con riguardo alla stesura della procura. In caso di mancata allegazione della procura dovuta a mera dimenticanza è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio con onere del concorrente di dimostrare che la procura era già stata conferita alla data di presentazione dell'offerta; il mancato conferimento della procura prima della presentazione dell'offerta è invece causa di esclusione.

La documentazione deve essere redatta sui modelli predisposti dalla Provincia e messi a disposizione sul SATER

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per centottanta giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Provincia di Ravenna potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Provincia di Ravenna sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Provincia di Ravenna assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Provincia di Ravenna può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Provincia di Ravenna procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Provincia di Ravenna invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), compilato tramite il SATER, le dichiarazioni integrative al DGUE nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

16.1. Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER .

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta “Documentazione amministrativa”.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La Stazione concedente ha precompilato tutte le informazioni relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al paragrafo 8 della presente Lettera Invito (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a».

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di operatore di operatore singolo dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto la ditta concorrente deve rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es. amministratore delegato; consigliere delegato; consigliere con potere di rappresentanza etc.).

16.2. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

16.2.1. Dichiarazioni integrative al DGUE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando il modello allegato B) “*Dichiarazioni integrative al DGUE*”, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter), del Codice. Si precisa che le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), de l D.lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal D.L. 14.12.2018, n. 135. L'operatore economico dovrà dichiarare tutti i procedimenti penali pendenti a suo carico nonché le sentenze definitive e non passate in giudicato, essendo riservata alla discrezionalità della Stazione concedente la valutazione circa la rilevanza degli stessi. Inoltre, l'operatore economico è tenuto a dichiarare tutte le altre fattispecie richiamate nella linea guida n. 6/2016 dell'ANAC. Gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. La Stazione concedente valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; in merito a tali soggetti, dovranno essere rese anche le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'espletamento del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
6. ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione concedente a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
7. dichiara di aver preso visione dell'articolo 24 della Lettera di invito, contenente le informazioni circa il trattamento dei dati personali comunicati.
8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna*, reperibile sul sito istituzionale dell'Ente al link <http://www.provincia.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare>, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- indica i seguenti dati: l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- indica i seguenti dati:
 - a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
 - b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;

Per gli operatori economici che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:

- indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
 - a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
 - b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente.

Le Dichiarazioni integrative al DGUE devono essere presentate da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate)

16.2.2. Documentazione a corredo

Il concorrente, oltre al DGUE e alle Dichiarazioni integrative al DGUE, allega sul SATER i seguenti documenti:

- **Copia scannerizzata del PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;**
- ai fini delle certezze sulla provenienza dell'offerta, a pena di esclusione, ove i documenti amministrativi e l'offerta economica siano sottoscritti da un procuratore, il concorrente deve allegare alternativamente:
 - **in caso di procura nativa analogica** (cioè formata in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, sottoscritta digitalmente da colui che ha conferito la procura oppure, ai sensi dell'art. 22, co. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), corredata da dichiarazione di conformità originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
 - **in caso di procura nativa digitale**, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), o file originale firmato digitalmente;
 - **oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura**, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente, resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.2.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La busta virtuale “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, per ciascun lotto di partecipazione, l'offerta economica formulata sul SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

Il concorrente dovrà riportare, a pena di esclusione, nell'apposita sezione dell'offerta economica sul SATER, lo **Sconto ponderato totale**, espresso in termini percentuali, risultante dalla compilazione della “*Scheda integrativa offerta economica - Elenco prodotti e prezzi*” predisposta dalla Provincia su file excel (allegati D e E) ed impostata con le formule riportate nel successivo paragrafo 18.

Tale percentuale di sconto ponderato totale verrà arrotondata per difetto (troncamento) alla terza cifra decimale.

Il Concorrente dovrà inoltre allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) la “**Scheda integrativa offerta economica - Elenco prodotti e prezzi**” di cui sopra, relativa al lotto a cui intende partecipare;
- b) il documento denominato “**Piano economico finanziario**” (ai sensi dell'art. 165 del Codice) che il concorrente dovrà elaborare sulla base del modello allegato C alla presente Lettera invito (“Schema di piano economico-finanziario”) secondo la propria organizzazione di impresa ed ipotesi di gestione del servizio.

MODALITA' DI COMPILAZIONE della “Scheda integrativa offerta economica - Elenco prodotti e prezzi” (allegati D e E).

Il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, nella “Scheda integrativa offerta economica” predisposta su file excel, **i prezzi espressi in euro offerti per ciascuna tipologia di prodotto**, compilando la colonna evidenziata in verde “*Prezzi offerti a moneta*” della scheda medesima.

I prezzi offerti per le singole tipologie di prodotto non potranno, a pena di esclusione, essere superiori ai prezzi posti a base d'asta per la corrispondente tipologia di prodotto riportati nella Scheda (colonna “Prezzi massimi fissati dall'Ente”).

I prezzi offerti relativi alle singole tipologie di prodotto dovranno essere espressi, a pena di esclusione, **in cifre con al massimo due decimali e con la frazione minima di 5 centesimi di euro (0,05)**, accettata dai distributori per la modalità di pagamento “a moneta” (ad es. € 0,45 - € 0,50 - € 0,55 ecc.)

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di IVA, spese di trasporto, consegna, caricamento e di ogni altro onere accessorio.

Nell'offerta economica l'operatore non dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, verificato che la più recente giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, sez. V, 24.06.2020 n. 4034; CGA Regione Sicilia, 24/03/2021 n. 274) ritiene non applicabile alle concessioni di servizi la previsione di cui all'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016.

L'Offerta economica, lo Schema di piano economico-finanziario e la “Scheda integrativa offerta economica - Elenco prodotti e prezzi”, a pena di esclusione, sono sottoscritti digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 14.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per l'aggiudicazione della concessione in oggetto è stato scelto il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del Codice.

La concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà offerto lo **Sconto ponderato totale maggiore**, risultante dalla somma degli sconti ponderati offerti relativamente alle singole tipologie di prodotto.

I coefficienti di ponderazione relativi alle singole tipologie di prodotto sono riportati nella “Scheda integrativa offerta economica - Elenco prodotti e prezzi”.

La percentuale di sconto ponderata per le singole tipologie di prodotto è determinata in base alla seguente formula:

coefficiente di ponderazione * percentuale di sconto

Dove:

percentuale di sconto = $(VS - VM) / VS * 100$

VS = Valore soglia, rappresentato dal prezzo unitario massimo offribile per ciascuna tipologia di prodotto da quotare (colonna “Prezzi massimi fissati dall'Ente”);

VM = Prezzo “a moneta” offerto dal concorrente per la singola tipologia di prodotto

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno _____, alle ore _____.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante SATER, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di presentazione dell'offerta.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera invito;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) disporre le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Provincia di Ravenna si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà, nella medesima seduta o in seduta pubblica virtuale successiva in caso di soccorso istruttorio:

- all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi all'esame della stessa;
- alla determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis e 2ter del Codice;
- alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia, ex art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice;

Ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del Codice: «Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque».

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del Codice: «Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte».

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte il RUP procede all'esclusione dei concorrenti:

- per l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa";
- in caso di presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 22.

Nel caso in cui due o più offerte risultino di pari importo, si procederà ad individuare l'aggiudicatario del servizio mediante sorteggio in seduta pubblica.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In conformità a quanto stabilito dalla delibera ANAC n. 390 del 12/05/2021, non sono applicabili alle concessioni di servizi le norme dettate dall'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 in tema di offerte anormalmente basse ed esclusioni automatiche, soggette all'applicazione dell'art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50/2016.

La soglia di anomalia sarà calcolata sul SATER, in base agli algoritmi di calcolo che INTERCENTER ha implementato sulla base delle indicazioni fornite in merito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Circolare n. 8 del 24/10/2019).

Ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia verrà preso in considerazione lo **Sconto ponderato totale** offerto, espresso in termini percentuali, arrotondato per difetto (troncamento) alla terza cifra decimale.

Per le offerte che presentino un ribasso superiore alla soglia di anomalia, il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice, la stazione appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della Concessione, la Provincia di Ravenna si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la Provincia di Ravenna ha deciso di aggiudicare il contratto.

Prima dell'aggiudicazione, la Provincia di Ravenna, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il Contratto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La Provincia di Ravenna, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Provincia di Ravenna procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La Provincia di Ravenna aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui il contratto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il contratto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34-bis, comma 7 e dagli artt. 88, comma 4-bis e 89 del D.lgs. n. 159/2011, nonché dall'art. 3 del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 2020.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, di importo **pari al 10% del valore complessivo della concessione** indicato al paragrafo 4 della presente lettera invito, in riferimento a ciascun lotto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica sul SATER, mediante scrittura privata, secondo lo schema facente parte degli atti di gara.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative all'imposta di bollo (art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 642/1972, e dall'art. 5 del D.P.R. 642/1972), dovuta nella misura di € 16,00 ogni 4 pagine o 100 righe del contratto e dei relativi allegati, per un importo complessivo presunto di **€ 400,00**.

L'affidatario, almeno venti giorni prima dell'inizio della prestazione, deve depositare presso la Provincia di Ravenna il contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica alla Provincia di Ravenna e, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È inoltre fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice. In seguito alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Provincia, nel termine di venti giorni dall'aggiudicazione la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3, comma 7 della Legge n. 136/2010;
- b) idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva in favore della Provincia, a garanzia degli impegni contrattuali;
- c) eventuale procura alla sottoscrizione del contratto.

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.A.C. - n. 4 del 7 luglio 2011).

La mancata presentazione della documentazione necessaria ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione,

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. La presente lettera invito essere impugnata entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale – Emilia Romagna, sede di Bologna.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura vengono trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto. Il trattamento avviene attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'operatore economico concorrente; in difetto, si può determinare l'impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione dell'offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all'esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti sono comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Ravenna, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna.

La Provincia di Ravenna ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati Lepida S.p.A., e-mail di riferimento dpo@mail.provincia.ra.it.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Ravenna,.....

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti
(Dott.ssa Silva Bassani)